

Pubblicato il 18/02/2021

N. 02038/2021 **REG.PROV.COLL.**
N. **01388/2021 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1388 del 2021, proposto da

[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ([redacted]), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, 60;

per l'annullamento

- del verbale della seduta del 22 gennaio 2020, dal quale risulta la proposta del RUP di aggiudicazione provvisoria in favore di [REDACTED] della procedura ad evidenza pubblica bandita dall'Amministrazione resistente per l'affidamento del servizio di "Locazione temporanea di locali arredati e attrezzati situati nel territorio comunale di Roma ove svolgere la prova scritta d'esame del concorso pubblico, per esami e titoli, per l'assunzione di 1350 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 13 maggio 2020. Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z52302A783" (doc. 1);

- del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della medesima procedura, di data e tenore sconosciuti alla ricorrente;

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva della medesima procedura, di data e tenore sconosciuti alla ricorrente;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso con i suddetti, ivi compreso l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di autotutela presentata da [REDACTED] il 26 gennaio 2021, ove adottato,

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato e per la condanna dell'Amministrazione ad aggiudicare il contratto a [REDACTED] [REDACTED] in subordine, per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni in forma generica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il ricorso incidentale proposto da [REDACTED] depositato in data 8 febbraio 2021;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di [REDACTED]

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2021 il Cons. [REDACTED]

[redacted] e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso introduttivo del giudizio non risulta fondato in quanto, come chiarito dall'amministrazione resistente attraverso il deposito della documentazione amministrativa presentata in sede di gara dall'aggiudicataria, quest'ultima ha rappresentato, in maniera chiara, che il legale rappresentante era stato condannato nel 2018, con sentenza non ancora passata in giudicato, per il reato di cui all'art. 322 c.p.;

- che, in ragione di ciò, non può dirsi violato, come lamenta la società ricorrente [redacted], l'art. 80, comma 5, lettera c-bis) del d.lgs n. 50 del 2016 nella parte in cui prevede che costituisce causa di esclusione l'aver omesso di fornire *“le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”*, come ribadito ormai univocamente dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. Stato, sez. V, n. 70/2020);

- che, altresì, la società controinteressata ha anche avuto modo di chiarire, sempre nella documentazione amministrativa presentata in sede di gara, il contesto dei fatti relativi alla vicenda per la quale il legale rappresentante è stato condannato nel 2018, che si riferisce a una condotta risalente commessa (anche se ancora da accertare in via definitiva da parte del giudice penale) nel periodo in cui questi rivestiva l'incarico di amministratore di altra società (anno 2014);

- che, non potendo la fattispecie in esame rientrare nelle ipotesi di esclusione automatica previste dall'art. 80, comma 1, lett. b), del d.lgs n. 50 del 2016, non si rivela, in ogni caso, irragionevole, alla luce della valutazione dei fatti oggetto della condanna, la decisione della stazione appaltante di non escludere l'aggiudicataria dalla gara, basata su un giudizio di inaffidabilità o di gravità della fattispecie formulato ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs n. 50 del 2016, posto peraltro che si tratta di una vicenda occorsa nel 2014 con riferimento ad un incarico

svolto presso altra società operante in un settore peraltro differente da quello di che trattasi;

- che, al riguardo, non risulta fondata la censura di carenza di motivazione in quanto, posto che il parametro della “motivazione sufficiente” non ha carattere rigido né assoluto ma si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione del caso concreto, una maggiore analiticità si sarebbe rivelata necessaria nel caso dell’adozione di un provvedimento di esclusione, attraverso l’esternazione delle ragioni a fondamento di un giudizio di inaffidabilità o di gravità della fattispecie, differentemente dal caso opposto (come nel caso di specie) in cui, con la nota del 3 febbraio scorso, la stazione appaltante ha ritenuto l’insussistenza della causa di esclusione prevista dal citato art. 80, comma 5, lettera c), del d.lgs n. 50 del 2016, decisione che si rivela in ogni caso comprensibile alla luce della descrizione dei fatti operata dalla società controinteressata nell’ambito della documentazione amministrativa;

- che tale tipo di valutazione, di natura discrezionale, formulata dalla stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicataria non si rivela inficiata da palese e manifesta irragionevolezza, che sola avrebbe potuto determinare l’illegittimità dell’aggiudicazione impugnata in questa sede;

- che anche la censura con cui la ricorrente principale lamenta la violazione del capitolato tecnico nella parte in cui prevede che i locali offerti dai concorrenti devono essere “*attigui o comunicanti tra loro anche attraverso brevi percorsi esterni*” non è fondata posto che tale caratteristica non può escludersi nel caso in cui i locali siano posizionati su piani diversi ma comunque raggiungibili agevolmente;

- che, in disparte la sussistenza della titolarità in capo alla ricorrente dell’interesse alla tutela della salute dei candidati, non risulta altresì provato che l’aggiudicataria non rispetti le norme anti-covid19 né che la struttura immobiliare non sia raggiungibile con le garanzie di sicurezza e in autonomia da parte dei candidati, ciò anche alla luce di tutte le misure adottate dall’amministrazione e descritte nelle

memorie depositate in vista della camera di consiglio;

- che, pertanto, in ragione del rigetto del gravame principale, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata può essere dichiarato improcedibile;
- che le spese del giudizio possono essere in parte compensate ovvero tra la ricorrente e la controinteressata (anche in ragione del contenuto delle censure contenute nel ricorso incidentale) mentre, per il resto, vanno poste a carico della ricorrente, in ragione della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- respinge il ricorso introduttivo del giudizio;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
- compensa le spese del giudizio tra la ricorrente e la controinteressata mentre, con riferimento al Ministero dell'Interno, condanna [REDACTED] al pagamento in favore di quest'ultimo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il legale rappresentante della società controinteressata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei magistrati:

[REDACTED], Presidente

[redacted] Consigliere, Estensore

[redacted], Consigliere

L'ESTENSORE

[redacted]

IL PRESIDENTE

[redacted]

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.